



ASSESSORATO URBANISTICA E DECORO URBANO
DIREZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO P.R.G. PIANIFICAZIONE URBANISTICA PROGETTI SPECIALI

REGOLAMENTO EDILIZIO

*adeguato al Decreto 2 dicembre 2014
pubblicato sulla G.U.R.S. n. 54 del 24.12.2014*

COMUNE DI CATANIA

*Sindaco
Assessore*

*avv. Enzo Bianco
Salvatore Di Salvo*

Direttore

arch. Gabriella Sardella

Dirigente e Progettista

arch. Rosanna Pelleriti

*Gruppo di Collaborazione
Gruppo di supporto*

*arch. G. Salamanca, geom. G. Viglianisi
ing. S. Bonaccorsi, arch. L. Granzotto,
geometri F. Ranno, S. Barbagallo,
I. Campochiaro*

Assistenza Legale

*avv. G. Muscaglione, avv. D. Macrì
avv. R. Russo*

Linee Guida pericolosità geologica e sismica

dott. A. Puglia

2014

Si ringraziano per la disponibilità e fattiva collaborazione:

L'ASP - Ufficiale Sanitario

La Soprintendenza ai BB.CC.AA di Catania

Il Genio Civile di Catania

L'Università di Catania - Dipartimento Ingegneria Civile ed Ambientale

L'Associazione Idrotecnica Italiana – Sezione Sicilia Orientale

Gli Ordini professionali degli Architetti e degli Ingegneri di Catania

Gli Ordini professionali dei Geometri e dei Geologi di Catania

L'ANCE Catania

Associazione Ambientaliste: WWF, LIPU, Legambiente, Italia Nostra;

Italia Nostra - Sezione di Catania

Artigianato: CNA, Confartigiano, UPLIA CLAAI, UPIA CASA, CIDEK

Cooperazione: Confcooperativa, Lega Cooperative, AGCI UNCI

La Coldiretti e la Confagricoltura

La Confcommercio Catania

La Confindustria Catania

Le Organizzazioni Sindacali

Sindacati Casa. SUNIA, SICET, UNIAT;

Amministratori di condominio: ANACI; ARAI; ANAMMI; Confedilizia;

La FIAB Federazione Italiana Amici della Bicicletta – Sezione Catania

I tecnici della Direzione Urbanistica e delle altre Direzioni del Comune di Catania

Tutti i tecnici e i cittadini che hanno proposto suggerimenti e integrazioni al Regolamento Edilizio



Comune di Catania

- a) ai fini del calcolo degli oneri di urbanizzazione di cui alla *L. 28.01.1977, n.10*;
- b) ai fini del calcolo della superficie a parcheggio ai sensi della *L. 06.08.1967, n. 765*, così come integrata e modificata dalla *L. 24.03.1989, n. 122*;
- c) in deroga alle altezze massime previste per le singole zone omogenee negli strumenti urbanistici adottati o in vigore.

Le stesse disposizioni non costituiscono deroga:

- a) alle norme sulle distanze minime, sia in rapporto al confine che agli altri edifici;
- b) alle disposizioni previste per le zone sismiche, sia in riferimento all'altezza massima che in rapporto alla larghezza stradale.

Art. 62 COPERTURE VERDI

1. Non costituiscono volume i maggiori spessori dovuti alla realizzazione di coperture verdi, siano esse sommitali o a quote intermedie. Tali maggiori spessori possono giungere ad un massimo di 40 cm (per lo strato di drenaggio e il terreno vegetale) e si aggiungono ai maggiori spessori consentiti dalla *L.R. 22.04.2005 n. 4* di cui ai commi precedenti.

Art. 63 NORME GENERALI

1. I progetti relativi ad interventi che usufruiscono di tali deroghe devono descrivere e documentare le tecniche costruttive utilizzate e i criteri di determinazione degli spessori, delle altezze, della cubatura e delle distanze che saranno poi verificati in sede di rilascio del certificato di conformità.



**PARTE TERZA
QUALITÀ URBANA E AMBIENTALE**

CAPITOLO TERZO

REFLUI FOGNARI

Art. 74 SMALTIMENTO DEI REFLUI FOGNARI

1. Le acque reflue debbono essere convogliate nella fognatura comunale, laddove esistente, a cura dei titolari proprietari.

Tipi di scarico

2. Le acque di scarico derivanti da fabbricati si distinguono in:

a) acque meteoriche (bianche);

b) acque reflue domestiche distinte in:

b1) acque nere, cioè quelle provenienti da attività domestica e metabolica quali cucine e wc;

b2) acque grigie, cioè quelle provenienti da attività domestica a basso carico inquinante quali lavabi e docce ed esclusa quella proveniente da cucine e wc;

c) acque provenienti da qualsiasi tipo di attività lavorativa assimilata alle acque reflue domestiche dall'art. 101, c. 7 del D.lgs. 152/2206;

d) acque reflue da insediamenti produttivi.

3. Nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione, le suddette acque, nel rispetto delle norme vigenti, devono essere raccolte all'origine, allontanate tramite condotti separati e conferite, tra di loro distinte, al recapito finale.

4. Le acque reflue da insediamenti produttivi sono ammesse in fognatura nei limiti e alle condizioni previste dalle norme nazionali, regionali, dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale – ATO e dal soggetto gestore della fognatura. Le acque reflue domestiche, quelle assimilate e quelle meteoriche sono ammesse in fognatura nei limiti e alle condizioni dei regolamenti fissati dal soggetto gestore e approvati dall'Autorità d'ATO.

5. Gli scarichi che recapitano nei corsi d'acqua o nel suolo devono essere conformi alle prescrizioni e ai limiti di accettabilità fissati dalle norme nazionali e regionali.



6. Nelle nuove costruzioni e in tutti gli interventi che prevedono il rifacimento degli impianti idrici e di smaltimento, per le acque meteoriche di cui al punto 2a) e per le acque grigie di cui al punto 2. b2) bisogna prevedere, ove tecnicamente possibile, una rete di scarico "duale" che ne permetta il riutilizzo, nei limiti definiti dall'art. 3 del D.M. Ambiente 12.06.03 n. 185, come acque per l'alimentazione delle cassette wc o per altri usi consentiti.

7. Qualora le acque meteoriche collettate dilavino superfici contaminate da sostanze inquinanti, correlate all'attività svolta nell'insediamento, si deve provvedere alla separazione delle acque di prima pioggia e al loro trattamento in conformità alle norme emanate dalla Regione in attuazione dell'art. 113 del D.lgs 152/2006.

8. Nelle zone servite da pubblica fognatura, qualora il condotto comunale sia unico, è ammessa l'unificazione delle diverse reti a monte del recapito finale e al piede dell'edificio (sifone, braga), ferma restando la possibilità d'ispezione e prelievo di campioni dalle singole reti e dai singoli insediamenti produttivi.

9. I tubi dell'acqua potabile possono essere realizzati sul confine, mentre quelli dell'acqua lurida, del gas e simili non devono essere collocati a distanza inferiore a cm. 100 dal confine.

Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura

10. Lo scarico di acque reflue civili in pubblica fognatura è sempre ammesso previa richiesta di nulla osta all' allaccio e presentazione di progetto al Comune.

11. L'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque provenienti da attività lavorative assimilate e da attività produttive è rilasciata dal Comune unitamente al certificato di conformità edilizia.

12. Qualora intervengano modifiche delle caratteristiche dello scarico (qualità, portata, ecc..) conseguenti ad interventi sul fabbricato o mutamenti della destinazione d'uso, il titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione, allegando le planimetrie delle reti di scarico, aggiornate secondo le nuove attività o destinazioni.

Accessibilità all'ispezione e al campionamento

13. Tutte le reti di scarico devono essere dotate di un pozzetto d'ispezione per il prelievo di campioni per analisi provvisto di apertura di almeno cm. 40 di diametro e tale da permettere l'inserimento di un contenitore di 10 cm d'altezza per il prelievo.

14. Analogo dispositivo deve essere realizzato subito a valle di eventuali impianti di depurazione e trattamento degli scarichi.

15. Le vasche interrato adibite al trattamento delle acque di scarico e/o allo stoccaggio di reflui provenienti da attività lavorative, devono essere dotate di



una intercapedine ispezionabile per accertare eventuali dispersioni di reflui nel sottosuolo.

Reti e pozzetti

16. Nella costruzione della canalizzazione interna di uno stabile si devono adottare misure tali da evitare eventuali eccessi di pressione nelle colonne montanti.

17. La rete delle canalizzazioni di scarico deve essere progettata e realizzata in modo da evitare eventuali rigurgiti nelle colonne di scarico e qualsiasi ristagno di liquame nei tubi o nei pozzetti

18. Le condutture delle reti di scarico, tutti i pozzetti, le eventuali vasche di trattamento, nonché i pezzi di assemblaggio e di giunzione devono essere costruiti in materiale resistente, impermeabile e a perfetta tenuta.

19. Tutte le colonne di scarico, per costituire canne di ventilazione, devono essere prolungate fino ad almeno 0,70 m oltre la quota della copertura (o almeno 2,00 m. se la copertura è frequentata da persone) e munite di dispositivo esalatore atto ad impedire l'ingresso dell'acqua piovana e di corpi estranei.

20. Tutti gli scarichi con recapito in pubblica fognatura e in corsi d'acqua superficiali devono essere conformi ai limiti di accettabilità fissati dall'ente gestore della pubblica fognatura o, in difetto, dal D.lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i..

Sistemi di smaltimento di nuova realizzazione

21. Per gli interventi edilizi che prevedono sistemi di smaltimento di nuova realizzazione, le specifiche scelte progettuali devono consentire di giungere alla migliore efficacia ambientale dell'opera prevedendo lo smaltimento dei reflui fognari nel rispetto delle norme nazionali (ed in particolare del *D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.*) e delle norme regionali.

22. I sistemi già esistenti devono adeguarsi alle citate normative, per quanto possibile, secondo le disposizioni impartite dagli uffici comunali.

Zone servite da Pubbliche Fognature

23. Nelle zone servite da pubbliche fognature non sono ammessi scarichi di acque reflue aventi recapito diverso dalle fognature.

24. L'esistenza di un condotto della rete di fognatura, posto fino ad una distanza non superiore a m. 50 dagli immobili interessati, implica l'obbligo di allaccio allo stesso condotto sia nel caso di nuove edificazioni che di interventi su edifici preesistenti.



Zone non servite da Pubbliche Fognature

25. Qualora sia constatata l'impossibilità di scaricare nella pubblica fognatura, perché inesistente o inadeguata dal punto di vista idraulico, lo smaltimento deve avvenire in conformità all'allegato 5 della *Delibera del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04.02.1977* così come indicato dalla *L.R. 27/1986* che, come specificato dalla *Circolare del 04.04.2002 n. 19906*, risulta in vigore per le parti non in contrasto con la normativa nazionale vigente.

26. In particolare:

- a) Nel caso di interventi su impianti di smaltimento preesistenti, se il regime degli scarichi non comporta variazioni quantitative e/o qualitative, può essere mantenuto lo scarico esistente con le stesse caratteristiche dichiarate nella denuncia precedentemente presentata ai sensi dell'*art. 38* della *L.R. 27/1986*. Rimane l'obbligo di installare, ove possibile, a monte del recapito esistente un impianto di depurazione, adeguatamente dimensionato, e di predisporre l'allaccio alla pubblica fognatura. Non sono ammessi impianti di efficacia inferiore alla fossa Imhoff.
- b) Nel caso di interventi che comportino variazioni al regime degli scarichi e nel caso di nuove realizzazioni, il dimensionamento dell'impianto di trattamento dei reflui deve essere fatto in base al numero di *Abitanti Equivalenti (AE)*. Gli impianti devono avere le caratteristiche tecniche indicate dalle *Norme tecniche generali per la regolamentazione dello smaltimento dei liquami sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo*, riportate nell'allegato 5 della *delibera del C.I.T.A.I del 4 febbraio 1977*.

Immobili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 mc

27. Nei casi di immobili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 mc e comunque inferiore a 50 *Abitanti Equivalenti (AE)*, così come definiti dal *D.lgs n. 152/2006*, si ritengono valide le prescrizioni di cui alle "norme tecniche generali per la regolamentazione dello smaltimento dei liquami sul suolo e nel sottosuolo", riportate nell'allegato 5 della *Delibera del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento 4 febbraio 1977* recante *Criteri metodologie e norme tecniche generali per la tutela delle acque dall'inquinamento*.

Numero di Abitanti Equivalenti (AE) < 50

28. Solo in caso di $AE < 50$, lo smaltimento dei liquami civili od assimilabili, provenienti dagli insediamenti civili, con esclusione di acque meteoriche, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo può avvenire, attraverso chiarificazione esclusivamente in vasca settica tipo Imhoff e successivo



smaltimento negli strati superficiali del suolo mediante subirrigazione o pozzo assorbente le cui caratteristiche tecniche e dimensionali devono rispettare quelle riportate nell'allegato 5 della *Delibera del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento 4 febbraio 1977*. I fanghi digeriti devono essere periodicamente estratti e conferiti ad idoneo impianto di trattamento.

Numero di Abitanti Equivalenti (AE) > 50

29. Nel caso di A.E. > 50 è necessario effettuare il trattamento del refluo attraverso un impianto di depurazione ad ossidazione totale e successivo smaltimento negli strati superficiali del suolo mediante subirrigazione o pozzo assorbente o fitodepurazione adeguatamente dimensionati sulla base di una relazione idrogeologica redatta da professionista abilitato; il progetto dell'impianto di depurazione e smaltimento dovrà essere adeguatamente dimensionato in conformità alla normativa vigente e presentato al Comune per la preventiva autorizzazione prima della sua realizzazione.

Calcolo degli Abitanti Equivalenti

30. Nel caso di reflui civili od assimilabili gli *Abitanti Equivalenti A.E.* saranno conteggiati come di seguito indicato.

casa di civile abitazione – conteggio dei posti letto:

- 1 A.E. per camere da letto con superficie fino a 13,99 m²;
- 2 A.E. per camere da letto con superficie superiore a 14 m²;

albergo o complesso ricettivo – come per le case di civile abitazione

aggiungere 1 A.E. ogni qual volta la superficie di una stanza aumenta di 6 m² oltre i 14 m²;

fabbriche o laboratori artigianali

- 1 A.E. ogni 2 dipendenti, fissi o stagionali, durante la massima attività;

ditte, uffici commerciali, negozi

- 1 A.E. ogni 3 dipendenti, fissi o stagionali, durante la massima attività;

ristoranti e trattorie

per il calcolo degli abitanti equivalenti è necessario quantificare la massima capacità ricettiva delle sale da pranzo considerando che una persona occupa circa 1,20 m²; al numero dei clienti si somma il personale dipendente

- 1 A.E. ogni 3 persone così risultanti.



bar, circoli e club

come al punto precedente ma calcolando 1 A.E. ogni 7 persone.

cinema, stadi e teatri

1 A.E. per ogni trenta utenti

scuole e palestre

1 A.E. per ogni 10 frequentanti calcolati sulla massima potenzialità.

31. Casi particolari dovranno essere valutati di volta in volta con il responsabile dell'Ufficio competente.

32. La dotazione idrica da assumere a base dei calcoli per il dimensionamento degli impianti non può essere di norma inferiore a 200 lt. per ogni Abitante Equivalente.

33. Eccezionalmente e sulla base di motivi documentati può essere assunta – previa autorizzazione dell'Ufficio competente – una dotazione idrica giornaliera per 150 lt. per A.E.



**PARTE TERZA
QUALITÀ URBANA E AMBIENTALE**

**CAPITOLO QUARTO
ACQUA E CONSUMI IDRICI**

Art. 75 GESTIONE E CONTROLLO DELLE ACQUE IN AMBITO URBANO

1. Le norme di cui agli articoli seguenti mirano:

- a regolamentare opere e impianti inerenti alle acque ad uso civile provenienti da acquedotto pubblico, da acquedotto ad uso pubblico e da falde sotterranee;
- a favorire la riduzione dei consumi e/o la sostituzione di risorse idriche pregiate con altre meno pregiate (acque piovane accumulate in cisterne, "acque grigie");
- alla mitigazione dei disagi e danni causati da eventi pluviometrici e dovuti sia a insufficienze della rete fognaria cittadina sia all'aumento delle portate meteoriche determinato dall'impermeabilizzazione del suolo conseguente alla crescita dell'edificato, non solo all'interno del territorio comunale ma anche in quello dei comuni vicini;
- alla permeabilità dei suoli, anche al fine di apportare benefici in termini di salubrità, microclima, aspetto della città e qualità della vita, e ad aumentare la capacità di ritenzione idrica del bacino scolante;
- alla riduzione del maggior deflusso meteorico, inteso come volume di acqua defluente sulla superficie del suolo e sversato nella rete fognaria, nella rete idrografica naturale e artificiale o sulle sedi stradali, conseguentemente alle nuove edificazioni e trasformazioni del territorio.

2. Con riferimento specifico alle portate di piena al colmo determinate da eventi pluviometrici significativi si farà nel seguito riferimento al principio di **invarianza idraulica** che impone che qualsiasi modificazione della superficie del suolo non possa, anche indirettamente, determinare un incremento delle portate di piena al colmo sversate dalla superficie del suolo nella rete fognaria, nella rete idrografica naturale e artificiale o sulle sedi stradali.

ACQUE AD USO CIVILE

Art. 76 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

1. Gli edifici che comprendono locali destinati a funzioni abitativa, terziaria, produttiva, ricettiva devono essere provvisti di acqua potabile corrente proveniente da acquedotto pubblico o ad uso pubblico.



2. E' ammesso l'approvvigionamento da fonti diverse per gli insediamenti in zona agricola e per quelli artigianali e industriali localizzati al di fuori delle zone omogenee D.

3. L'approvvigionamento per l'uso potabile e domestico da fonti diverse, in fase di presentazione di richiesta di Concessione/Autorizzazione edilizia deve essere dichiarato, dimostrato e devono essere documentate le caratteristiche tecnico-costruttive dell'opera di presa e la qualità dell'acqua attinta.

4. L'impianto idrico deve essere progettato e realizzato secondo le normative tecniche vigenti e deve garantire una fornitura di acqua adeguata all'uso e alle dimensioni dell'immobile e all'utenza.

5. Sono ammessi impianti di sollevamento con autoclave alle seguenti condizioni:

- L'acqua proveniente dall'acquedotto comunale deve essere immessa in apposito serbatoio di accumulo, a servizio dell'autoclave, con caratteristiche e materiali previsti dalle normative vigenti;
- per nessun motivo l'acqua pompata può ritornare nella rete pubblica;
- lo scarico o il tubo di troppo pieno devono sversare in apposita vaschetta a pelo libero, idraulicamente disconnessa, che mette in una tubazione di scarico esterna. È vietato innestare lo scarico o il tubo di troppo pieno direttamente nelle fognature.

Art. 77 ACQUE SOTTERRANEE

1. E' vietata l'esecuzione nel sottosuolo di lavori che ostacolino il deflusso delle acque sotterranee, come pure è vietato sbarrare o intercettare corsi di acque superficiali senza autorizzazione regionale ai sensi del *R.D. 25/7/1904, n. 523*.

2. I lavori finalizzati alla realizzazione di pozzi per l'emungimento idrico sono soggetti ad autorizzazione dei competenti Uffici regionali ai sensi del *R.D. 11/12/1933 n. 1775* e ad autorizzazione comunale.

3. In tutto il territorio comunale i pozzi dismessi debbono essere cementati, al fine di proteggere la falda dagli inquinamenti per il potenziale pericolo costituito dai pozzi abbandonati. Le metodologie di cementazione sono approvate dagli uffici regionali competenti.

Art. 78 RISPARMIO IDRICO

1. Al fine di favorire la riduzione dei consumi e/o la sostituzione di risorse pregiate con altre meno pregiate (acque piovane accumulate in cisterne, "acque grigie") il rilascio del titolo edilizio per gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione con demolizione e ricostruzione o di qualsiasi



intervento che preveda il rifacimento degli impianti idrici è subordinato, in riferimento all'*art. 146 comma 2 del D.lgs 152/2006*, alla previsione, nel progetto e nella certificazione idraulica di cui all' Art. 81 di:

- installazione di contatori o lettori di consumo individuali per singola unità abitativa;
- realizzazione di reti duali per l'utilizzo di acque meno pregiate, per usi compatibili;
- implementazione di almeno una delle tecniche di risparmio idrico seguenti:
 - a) raccolta separata delle acque piovane defluenti dalle coperture e dalle superfici non inquinanti, e loro utilizzo, previo trattamento se necessario, per usi ammissibili, in conformità al *D.M. Ambiente 12.06.2003, n. 185*;
 - b) raccolta separata, idoneo trattamento e riuso, nei limiti dell' *art.3 del D.M. Ambiente n. 185/2003*, delle acque usate a basso carico inquinante ("acque grigie"), provenienti dai lavabi, dalle docce e dalle vasche da bagno, con esclusione di quelle provenienti da w.c., bidet, lavelli di cucine, vuotatoi, pile e scarichi di elettrodomestici.

2. Negli interventi di nuova costruzione, di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia e urbanistica possono essere previsti serbatoi per l'accumulo delle acque destinate al consumo umano erogate dall'ente gestore del servizio di acquedotto solo se ciò è espressamente consentito dall'ente gestore e purché siano adottati efficaci misure atte ad evitare perdite e ad impedire inquinamenti, e comunque nel rispetto delle prescrizioni delle "Linee Guida" e di quelle eventualmente fornite dall'ente gestore.

3. I criteri di progettazione, le modalità di realizzazione, collaudo, esercizio e manutenzione delle opere di cui al presente articolo saranno stabiliti nelle apposite "Linee Guida" che saranno predisposte dal Comune. Nelle more della loro pubblicazione si applicano le seguenti norme transitorie:

- a) I contatori individuali devono essere installati in modo da essere facilmente visibili dall'utente, così da abituarlo a comportamenti di risparmio idrico. Qualora l'ente gestore del servizio di acquedotto imponga installazioni in posizioni che non consentono tale possibilità, deve essere installato oltre al contatore un lettore dei consumi facilmente visibile;
- b) Le reti per l'utilizzo delle acque meno pregiate distribuite nella rete duale, delle acque piovane e delle acque grigie devono essere adeguatamente differenziate in modo che siano sempre immediatamente riconoscibili;



- c) In caso di interventi di nuova costruzione, ristrutturazione con demolizione e ricostruzione o di qualsiasi intervento che preveda il rifacimento degli impianti idrici, bisogna utilizzare accorgimenti per il risparmio idrico quali sistemi di risparmio nell'erogazione dell'acqua potabile per i vasi igienici e per i sanitari (sciacquoni dei w.c. con tasto interruttore di flusso o doppio tasto, rubinetti monocomando, rubinetti con frangigetto, rubinetti con apertura e chiusura tramite fotocellula etc.).

GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE

Art. 79 PERMEABILITÀ DEI SUOLI

1. Le norme di cui agli articoli seguenti sono finalizzate a mitigare disagi e danni causati da eventi pluviometrici e dovuti, da una parte all'insufficienza della rete fognaria cittadina e dall'altra al grande volume di deflussi meteorici determinati dall'impermeabilizzazione del suolo conseguenza della crescita dell'edificato sia all'interno del territorio comunale che in quello dei comuni vicini.
2. Si ritiene necessario intervenire sui fattori che determinano la trasformazione delle piogge in deflussi meteorici, cioè sulla impermeabilizzazione dei suoli introducendo prescrizioni finalizzate a garantire la permeabilità del suolo di una aliquota del lotto edificabile ciò anche al fine di apportare benefici in termini di salubrità, microclima, aspetto della città e qualità della vita.
3. Negli interventi di nuova costruzione, ove non diversamente indicato dalle norme di zona dello strumento urbanistico e compatibilmente con le stesse norme, almeno il 40% della superficie del lotto deve essere permeabile alle acque piovane e adibita a verde privato o altra destinazione compatibile.
4. In tale superficie possono essere utilizzate pavimentazioni semipermeabili purché lo studio allegato alla certificazione idraulica di cui all'Art. 81 dimostri l'equivalenza della loro capacità drenante.
5. La norma di cui al precedente comma si applica anche in tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 20 della L.R. 27.12.1978, n. 71 che comprendono la manutenzione o trasformazione delle superfici non coperte quali cortili, parcheggi, strade interne e simili, che, ove non permeabili, devono essere rese permeabili alle acque piovane, per una superficie almeno pari a quella di cui al precedente comma, salvo che l'edificazione esistente copra una superficie maggiore. Potrà essere concessa deroga nel caso di restauro conservativo di pavimentazioni esistenti in edifici vincolati e di interesse storico o artistico.



Art. 80 INVARIANZA IDRAULICA

1. Salvo quanto stabilito nei commi seguenti, sono vietate tutte le modificazioni della superficie del suolo che abbiano l'effetto, anche indiretto, di determinare un incremento della portata defluente dalla superficie del suolo verso la rete fognaria, la rete idrografica naturale o artificiale o le sedi stradali.

2. Nelle nuove edificazioni e trasformazioni del territorio, l'invarianza idraulica delle portate di piena al colmo è ottenuta mediante uno o più dei seguenti interventi:

2.1) temporaneo accumulo delle acque meteoriche in idonee vasche di laminazione e scarico graduale nella rete fognaria pluviale, mista o nella rete idrografica naturale o artificiale;

2.2) dispersione nel suolo con soluzioni tecniche idonee di tipo diffuso (superfici permeabili) o concentrato (trincee d'infiltrazione, vasche d'infiltrazione, pozzi disperdenti, etc.);

2.3) Sistemazione a verde delle coperture - "tetti verdi", con specie vegetali poco idroesigenti, e comunque provvedendo al fabbisogno idrico di tali aree esclusivamente con le acque piovane raccolte ai sensi del comma 1 lettera a) dell' Art. 78 e/o con il riuso delle "acque grigie".

3. La riduzione del maggior deflusso meteorico conseguente alla nuove edificazioni e trasformazioni del territorio è ottenuta mediante uno o più dei seguenti interventi:

3.1) raccolta delle acque piovane in cisterne o vasche, e successivo utilizzo, previo trattamento, se necessario, per usi ammissibili (irrigazione di aree verdi, lavaggio di cortili e piazzali, lavaggio di veicoli e alimentazione di sciacquoni) nei limiti definiti dell' art. 3 del D.M. Ambiente 12.06.2003, n. 185;

3.2) dispersione nel suolo con soluzioni tecniche idonee quali trincee d'infiltrazione, vasche d'infiltrazione, pozzi disperdenti, etc..

4. I criteri di progettazione, le modalità di realizzazione, collaudo, esercizio e manutenzione delle opere di cui ai precedenti commi saranno stabiliti in apposite "Linee Guida" che saranno predisposte dal Comune. Nelle more della loro pubblicazione si applicano le seguenti norme transitorie:

4.1) la capacità utile delle vasche di laminazione deve essere pari ad almeno $0,03 \text{ m}^3$ per m^2 di superficie coperta o pavimentata. Ogni anno la vasca deve essere ripulita dei sedimenti e ne deve essere verificata l'efficacia del sistema di raccolta e scarico delle acque.

4.2) le vasche di laminazione possono essere realizzate se a valle vi è la rete fognaria pluviale in esercizio fino al recapito sicuro. La portata massima in uscita dalla vasca di laminazione non può essere superiore a



quella che sarà indicata, per lo specifico intervento, dall'ufficio comunale responsabile degli impianti fognari.

4.3) il volume netto delle trincee di infiltrazione (volume dei vuoti del riempimento della trincea) deve essere pari ad almeno $0,03 \text{ m}^3$ per m^2 di superficie coperta o pavimentata se la trincea è realizzata ai fini dell'invarianza idraulica delle portate di piena al colmo; il volume netto deve essere pari ad almeno $0,015 \text{ m}^3$ per m^2 di superficie coperta o pavimentata se la trincea è realizzata ai fini della riduzione del deflusso delle acque di pioggia.

4.4) la capacità utile delle cisterne o vasche di raccolta delle acque piovane per il successivo utilizzo deve essere pari ad almeno $0,015 \text{ m}^3$ per m^2 di superficie coperta o pavimentata. Ogni anno la cisterna o vasca deve essere completamente svuotata e ripulita dei sedimenti e deve essere verificata l'efficacia del sistema di raccolta delle acque.

5. la dispersione nel suolo in forma concentrata non può essere attuata nei seguenti casi:

- nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all' *art. 94 del D.lgs 03.04.2006, n. 152*;

- ad una distanza inferiore a $1,5 P_f$, con:

fondazioni superficiali P_f = profondità di posa delle fondazioni □ degli edifici;

fondazioni profonde P_f = profondità dell'intradosso del solaio di calpestio del piano cantinato;

6. Il divieto di dispersione concentrata non si applica se vengono adottate idonee soluzioni tecniche a protezione delle fondazioni e dei piani cantinati (ad es. impermeabilizzazione delle strutture) la cui efficacia deve essere dimostrata nello studio allegato alla certificazione idraulica di cui all'Art. 81. Lo stesso studio deve dimostrare che la capacità di dispersione del suolo è superiore alla portata scaricata.

7. Le vasche per la raccolta delle acque piovane defluenti dalle coperture realizzate fuori terra costituiscono volume tecnico non computabile ai fini volumetrici. Parimenti costituiscono volume tecnico, non computabile ai fini volumetrici, i maggiori spessori dovuti alla realizzazione di coperture verdi, siano esse sommitali o a quote intermedie. Tali maggiori spessori possono giungere ad un massimo di 40 cm (per lo strato di drenaggio e il terreno vegetale) e si aggiungono ai maggiori spessori consentiti dall' *art. 1, comma 1, lettera c) della LR 22.04.2005 n. 4*. Tali volumi tecnici devono essere esclusivamente quelli necessari al perseguimento degli obiettivi di invarianza idraulica delle portate di piena e di riduzione dei deflussi.



8. La superficie netta d'infiltrazione delle pavimentazioni permeabili o semipermeabili non può essere inferiore a 0,5 m² per m² di superficie coperta o pavimentata.

Art. 81 CERTIFICAZIONE IDRAULICA

1. Il rilascio del titolo edilizio per gli interventi di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione, è subordinato, in riferimento al *comma 288 dell'art. 1 della L. 24/12/2007, n. 244*, alla "*certificazione delle caratteristiche strutturali dell'immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche*", denominata anche brevemente "**certificazione idraulica**". Fatte salve le eventuali disposizioni più restrittive vigenti, essa deve essere redatta da un tecnico abilitato, competente ai sensi di legge. Tale certificazione deve comprendere uno studio contenente, almeno:

- la valutazione, eseguita con metodi idrologico-probabilistici, dei volumi e delle portate di piena al colmo dalle superfici coperte e dalle superfici non coperte;
- il progetto delle opere di raccolta e smaltimento ed eventuale trattamento e/o riuso, delle acque piovane e delle opere di contenimento dei deflussi urbani;
- la dimostrazione del rispetto dell'invarianza idraulica delle portate al colmo;
- la valutazione della riduzione del maggior deflusso meteorico sversato conseguente alle nuove edificazioni e trasformazioni del territorio;
- la valutazione della riduzione dei consumi e della sostituzione di risorse idriche pregiate con altre meno pregiate (acque piovane e acque grigie),
- il progetto delle opere di raccolta e smaltimento ed eventuale trattamento e/o riuso, delle acque piovane e delle opere di contenimento dei deflussi urbani;
- il progetto degli impianti di distribuzione idrica e delle opere di risparmio idrico;
- il progetto degli impianti di scarico ed eventuale depurazione e/o riuso delle acque usate.

2. La certificazione idraulica è redatta in conformità alle norme tecniche vigenti in materia e alle "Linee Guida" che saranno predisposte dal Comune. Nelle more della loro pubblicazione si applicano le norme transitorie previste nel presente regolamento.

3. La certificazione idraulica è depositata contestualmente al progetto edilizio e al progetto degli impianti, se previsto, con le modalità previste per tali



elaborati. Una copia è trasmessa, all'ufficio comunale responsabile degli impianti fognari che partecipa ai controlli di cui al successivo comma 6.

4. Qualora in corso d'opera si manifestino circostanze imprevedibili che richiedano variazioni alle opere progettate, è redatta una certificazione integrativa o sostitutiva, che è depositata con le modalità di cui al precedente comma, prima di dare inizio alle variazioni.

5. Al termine dei lavori il Direttore dei lavori rilascia la "dichiarazione di conformità alla certificazione idraulica". Essa contiene la dichiarazione che le opere realizzate sono conformi alla certificazione idraulica presentata in sede progettuale o alla certificazione o a quella integrativa o sostitutiva.

6. Gli uffici comunali eseguono controlli a campione sulle certificazioni depositate, sulle opere in corso di realizzazione e sulle opere realizzate. In caso di difformità o di inosservanza di norme o prescrizioni si applicano le procedure e le sanzioni previste dalla *L.R. 10.08.1985, n. 37* e dalla *L. 28.02.1985 n. 47*.

7. Il certificato unico di conformità e agibilità o abitabilità è rilasciato dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità alla certificazione idraulica.

8. La certificazione idraulica e la dichiarazione di conformità alla certificazione idraulica sono allegate al *Libretto d'uso e manutenzione del fabbricato*, di cui all'Art. 101.



- teli, appendici verticali, frange e meccanismi non possono essere situati ad altezza inferiore a cm. 220 dal piano di calpestio del marciapiede;

Art. 90 COPERTURE, CANALI DI GRONDA, PLUVIALI

1. Le coperture e i volumi da esse sporgenti (comignoli, finestre, ecc.) devono essere considerate elementi architettonici dell'edificio in quanto concorrenti alla valutazione estetica della costruzione e pertanto la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto mediante il coordinamento dei diversi elementi e materiali.
2. Le coperture dei tetti debbono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili interni e altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e quindi nella fognatura, ove esistente, o nell'impianto di smaltimento dell'edificio, favorendo la raccolta separata di cui ai Capitoli *Reflui fognari e Acqua e Consumi Idrici*.
3. Possono permanere situazioni di scarico in giardini o in cisterne. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque luride domestiche.
4. Nel caso di edifici prospicienti spazi pubblici i pluviali devono essere collegati tramite pozzetto ispezionabile, alla fognatura pluviale. La parte inferiore della colonna pluviale deve essere incassata per un'altezza di almeno metri 2.50 dal piano stradale.
5. E' consentito installare i pluviali esternamente agli edifici storici o sottoposti a vincolo nei casi in cui non sia possibile incassarli; in tale caso devono essere realizzati in materiale indeformabile nella parte basamentale.
6. Negli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione è vietato realizzare lo sbocco dei pluviali direttamente sulla superficie del marciapiede.
7. Prevedere la schermatura laterale, senza copertura, degli impianti tecnologici installati sopra le coperture e sulle terrazze degli edifici, con l'eccezione dell'impianti solari termici e fotovoltaici.

Art. 91 GAZEBI E POSTI D'OMBRA

1. La creazione di attrezzature di supporto e di servizio quali gazebi e posti d'ombra, e pompeiane, deve avvenire nel rispetto delle norme sulle distanze dal confine stabilite dal codice civile, salvo che tra le parti confinanti interessate non venga stipulato un accordo scritto con firme autenticate, registrato e trascritto nelle forme di legge e fermo restando quanto prescritto dalle normative vigenti.
2. I suddetti manufatti devono essere realizzati con materiali adatti al contesto ambientale, devono essere mobili con la tassativa esclusione di strutture murarie o in cemento armato.



relativi indicatori numerici, con le caratteristiche indicate dallo specifico *Regolamento*.

4. Allo scopo di realizzare una nuova numerazione, l'Amministrazione può applicare indicatori provvisori.

5. Il numero civico deve essere collocato a fianco della porta d'ingresso, a destra di chi la guarda dallo spazio pubblico e deve essere mantenuto, a cura dei proprietari, nella medesima posizione e in buono stato.

6. In caso di demolizione dell'edificio, di soppressione di porte esterne di accesso pedonale o di variazione della numerazione civica, il proprietario deve notificare al Comune la soppressione del numero civico e restituire, nel termine di quindici giorni, gli indicatori in precedenza assegnatigli.

7. Gli amministratori dei condomini sono tenuti ad apporre nei pressi dell'entrata dell'edificio da loro amministrato idonea targhetta fissata in modo stabile, contenente i propri dati e recapito, affinché possano essere contattati nei casi di emergenza.

Art. 100 DEROGA PER GLI EDIFICI STORICI

Per gli interventi di cui al presente capitolo, sono fatte salve le norme relative agli edifici comunque vincolati o sottoposti a tutela ai sensi del *D.lgs. 22.01.2004 n. 42 e s.m.i.*

Art. 101 LIBRETTO D'USO E MANUTENZIONE DEL FABBRICATO

1. Fino alla emanazione di una organica disciplina a livello nazionale e/o regionale, viene istituito il *Libretto d'uso e manutenzione del fabbricato* da predisporre secondo le disposizioni contenute nel presente articolo limitatamente agli interventi di nuova costruzione o di integrale demolizione e ricostruzione.

2. E' buona prassi che il *Libretto d'uso e manutenzione del fabbricato* venga redatto anche per gli edifici esistenti.

3. Il *libretto d'uso e manutenzione del fabbricato* è predisposto dal direttore dei lavori o da altro tecnico abilitato – su incarico del committente- e deve contenere tutte le informazioni utili ad individuare le caratteristiche del fabbricato e l'utilizzo che può esserne fatto.

4. Il libretto deve essere depositato presso l'ufficio comunale preposto prima del rilascio del certificato di conformità e abitabilità/agibilità.

5. Tale documento, dopo apposita vidimazione da parte dell'Ufficio, che ne verifica la completezza formale, viene restituito al proprietario dell'immobile o al legittimo rappresentante insieme al certificato di conformità e abitabilità/agibilità richiesto, del quale costituisce un allegato.



6. Il proprietario o il legittimo rappresentante è responsabile della conservazione e dell'aggiornamento del libretto del fabbricato e del rispetto delle disposizioni in esso contenute.
7. Sul libretto sono annotate le informazioni relative all'edificio di tipo identificativo, progettuale, strutturale, impiantistico relative all'edificio, in modo da rappresentare un quadro conoscitivo sulle caratteristiche tecniche e prestazionali della costruzione e sulle modificazioni apportate alla stessa rispetto alla sua configurazione originaria, con particolare riferimento alle componenti statiche, funzionali e impiantistiche.
8. Il libretto costituisce documentazione obbligatoria da produrre nel caso di richiesta di nuove autorizzazioni o certificazioni di competenza comunale, relative all'intero fabbricato o a singole parti dello stesso, che potranno essere rilasciate solo dopo la verifica del regolare aggiornamento del libretto.
9. Il libretto, anche in assenza di interventi sul fabbricato o di richiesta di autorizzazioni e certificazioni, deve essere comunque aggiornato con cadenza non superiore a dieci anni dall'ultima annotazione, a cura del proprietario o del legittimo rappresentante, e deve indicare lo stato di conservazione del fabbricato.
10. L'aggiornamento del libretto deve essere attestata mediante vidimazione del Comune che ne verifica la completezza formale.
11. Per le annotazioni periodiche possono essere incaricati uno o più tecnici iscritti nei rispettivi Ordini o Collegi professionali, con anzianità di iscrizione non minore di cinque anni. Nelle annotazioni relative all'uso e alla manutenzione del fabbricato i tecnici responsabili devono rappresentare il complessivo stato di manutenzione del fabbricato facendo particolare riferimento agli elementi strutturali e impiantistici nonché a tutti gli aspetti di uso e manutenzione relativi alla sicurezza dello stesso.
12. Le attestazioni riportate sul libretto d'uso e manutenzione rappresentano la situazione di riferimento per l'uso del fabbricato e per gli interventi di manutenzione da programmare sullo stesso nonché per eventuali responsabilità connesse ad un uso improprio del fabbricato o a carenza di manutenzione.
13. Fino alla elaborazione da parte dell'Amministrazione Comunale dello schema operativo del *Libretto d'uso e di manutenzione del fabbricato* e della sua approvazione da parte della Giunta Comunale non sussiste l'obbligo di predisposizione di cui al presente articolo.
14. Dopo la predetta approvazione – senza ulteriore adempimenti – il *Libretto d'uso e di manutenzione del fabbricato* diventa immediatamente obbligatorio per gli interventi di nuova costruzione o di integrale demolizione e ricostruzione, compresi quelli iniziati e non ancora ultimati.



Comune di Catania



**PARTE TERZA
QUALITÀ URBANA E AMBIENTALE**

**CAPITOLO SESTO
AREE VERDI URBANE**

Art. 102 INFRASTRUTTURA VERDE URBANA

1. Tutte le aree verdi del territorio comunale devono essere considerate come componenti dell'infrastruttura verde urbana, destinata a garantire elevate condizioni di qualità ambientale agli abitanti e un buon funzionamento ecologico del territorio. Ovunque sia possibile deve essere sempre garantito il mantenimento delle più elevate condizioni di naturalità delle stesse, utilizzando sempre modalità d'uso del territorio mirate a compensare gli inevitabili impatti sempre generati dalle attività antropiche.
2. Le aree verdi urbane, in considerazione dell'elevata densità dei contesti urbani in cui sono collocate, devono essere oggetto di particolare attenzione e cura, al fine di garantire le funzioni normalmente espletate dall'infrastruttura verde quali l'assorbimento delle acque meteoriche e degli inquinanti, la riduzione dell'effetto "isola di calore", elevate condizioni di biodiversità in aree contermini al territorio urbanizzato e una buona qualità del paesaggio.

Art. 103 AREE ATTREZZATE A VERDE PUBBLICO. CRITERI PROGETTUALI

1. I progetti del verde, dovranno essere sempre unitari ed estesi a tutta l'area interessata dall'intervento e dovranno privilegiare la naturalità o comunque la rinaturalizzazione dell'area, mantenendo ovunque sia possibile le alberature esistenti. Nella composizione dovranno essere previsti alberi di alto fusto e arbusti, essenze erbacee e piante da fiore di preferenza appartenenti alla vegetazione autoctona e/o storicizzata.
2. Eventuali costruzioni ammesse dovranno essere localizzate opportunamente nell'ambito di progetti di sistemazione generale.
3. È sempre consentita la realizzazione dei necessari impianti tecnologici interrati (illuminazione, irrigazione, serbatoi di accumulo di acqua etc.), l'installazione di tende e strutture per l'ombreggiamento, facilmente rimovibili e che non comportino strutture fisse al suolo e al sottosuolo (fondazioni).
4. Possono essere installati pannelli solari fotovoltaici solo nella quantità necessaria a produrre energia elettrica per gli impianti presenti nell'area oggetto d'intervento. La progettazione di tali impianti deve essere finalizzata alla maggiore integrazione delle strutture nel contesto, preferendo la collocazione dei pannelli al di sopra degli edifici e, in ogni caso, alternando la



Art. 109 UTILIZZAZIONE DI AREE PER DECORO DELLE AREE PRIVATE ADIACENTI

1. Le aree pubbliche adiacenti a insediamenti residenziali, possono essere affidate in concessione ai proprietari delle abitazioni limitrofe, anche in forma associata, che ne facciano richiesta e che si obblighino ad assumersi gli oneri di sistemazione e manutenzione.
2. Gli interventi di manutenzione dovranno essere svolti in conformità ai regolamenti specifici e in ogni caso secondo le indicazioni degli uffici comunali competenti.

Art. 110 PERMEABILITÀ DELLE AREE VERDI

1. Tutte le sistemazioni a verde pubblico dovranno essere realizzate con materiali e tecniche che garantiscano elevati livelli di permeabilità con particolare attenzione alle parti pavimentate. Apposito regolamento del verde disciplinerà nel dettaglio i materiali e le tecniche utilizzabili.
2. Ove possibile bisognerà far confluire le acque defluenti dalle parti pavimentate nelle aree verdi, realizzando cordoli a raso o con feritoie, valutando la capacità di infiltrazione in tali aree verdi.

Art. 111 COMPENSAZIONE ECOLOGICA

1. In tutti gli interventi, compreso MS, RS, RC, RE, ST, P, VT, nella prospettiva di una generalizzata compensazione ecologica, dovranno essere piantumati nel lotto interessato o, qualora non fosse possibile, in aree pubbliche indicate dall'amministrazione, ogni 100 mq di Superficie Lorda interessata dall'intervento 1 albero o 15 arbusti. Nel caso di collocazione su terreni comunali, le essenze, concordate con l'amministrazione, dovranno essere fornite, messe a dimora e dovranno avere le caratteristiche di seguito indicate.
2. Gli alberi dovranno essere scelti tra le essenze di cui alla tabella A o similari, con altezza prima impalcatura cm 220/250 e circonferenza tronco come indicato nella tabella; le piante dovranno essere di prima qualità, senza alterazione del tronco, nodi, lesioni o cicatrici di danneggiamenti o tagli anche se cicatrizzati; il fusto perfettamente dritto e con chioma regolare e ben formata.
3. I cespugli dovranno avere altezza di almeno cm 100 e dovranno essere scelti tra le essenze di cui alla tabella B o similari.



TAB. Alberi

Specie	Circonferenza
<i>Albizia julibrissin</i>	12-14 cm
<i>Bauhinia purpurea</i>	12-14 cm
<i>Celtis australis</i>	16-18 cm
<i>Cercis</i>	12-14 cm
<i>Citrus Aurantiun</i>	8-10 cm
<i>Erythrina falcata</i>	
<i>Jacaranda</i>	12-14 cm
<i>Melia Azedarach</i>	14-16 cm
<i>Olea europea</i>	12-14 cm
<i>Platanus spp.</i>	16-18 cm
<i>Quercus ilex</i>	12-14 cm
<i>Schinus molle</i>	12-14 cm

TAB. Cespugli

Specie	Diametro
<i>Arbutus</i>	30 cm
<i>Callistemon</i>	30 cm
<i>Hibiscus</i>	30 cm
<i>Laurus</i>	26 cm
<i>Metrosideros</i>	30 cm
<i>Pistacia</i>	30 cm
<i>Pittosporum</i>	30 cm
<i>Punica</i>	24 cm
<i>Viburnum</i>	30 cm

Art. 112 VERDE DI ARREDO STRADALE

1. Sono così denominate le aree verdi ai margini della carreggiata con funzioni di filtro e protezione delle aree urbanizzate, nonché le aree verdi previste all'interno delle connessioni a raso e a più livelli.
2. La vegetazione di arredo delle aiuole spartitraffico, delle rotatorie e degli innesti di viabilità in genere, deve essere tali da consentire sempre la visibilità veicolare, in particolar modo in corrispondenza dei tratti in curva.
3. In tutte le fasce verdi previste a bordo strada, ove possibile deve essere sempre prevista la realizzazione di un percorso longitudinale, pedonale e/o ciclabile.
4. Lungo i percorsi pedonali e ciclabili e nelle eventuali sedi carrabili di servizio dovranno essere inseriti siepi, arbusti e pergolati ombrosi.
5. Ove possibile le aree verdi dovranno essere utilizzate per l'infiltrazione delle acque meteoriche, facendovi confluire le acque defluenti dalle aree vicine.



**PARTE TERZA
QUALITÀ URBANA E AMBIENTALE**

**CAPITOLO SETTIMO
INFRASTRUTTURE VIARIE**

Art. 113 MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI DELLE INFRASTRUTTURE

1. Le strade di scorrimento, siano esse esistenti che di nuova realizzazione, dovranno essere sottoposte a interventi di mitigazione degli impatti, con particolare riferimento al miglioramento delle condizioni di circolazione, di sicurezza stradale, di riduzione degli inquinamenti acustico e atmosferico, di riduzione dei deflussi meteorici e di risparmio energetico.
2. Le sistemazioni stradali all'interno della zona omogenea "A" devono essere oggetto di progetti unitari, che devono riguardare pavimentazioni, pubblica illuminazione, sistemazione e arredo degli eventuali spazi urbani a verde limitrofi alla strada, targhe toponomastiche.
3. Ove possibile, la progettazione delle nuove infrastrutture stradali dovrà essere effettuata tenendo in particolare considerazione il raccordo dei rilevati alle superfici inedificabili adiacenti, mediante riporti di terreno opportunamente sagomati, il mantenimento e cura delle alberature esistenti, la messa a dimora di nuovi filari, la realizzazione di fasce e dune alberate, interventi per l'infiltrazione delle acque meteoriche quali rotatorie e cunette permeabili a quota inferiore a quella stradale, creazione di aree di compensazione ecologica, ulteriori interventi di mitigazione dell'impatto ambientale.
4. Nelle strade di nuova costruzione e nelle strade esistenti, in occasione di ogni rifacimento del manto stradale, la carreggiata e le banchine devono essere sagomate con pendenza trasversale non inferiore al 2,5%. Le cunette devono avere larghezza non inferiore a quella delle caditoie e devono essere realizzate con pavimentazione semipermeabile. In sede di progetto deve essere dimostrato che la capacità di portata delle cunette, delle caditoie e della fognatura è superiore alla portata del deflusso meteorico.

Art. 114 MODERAZIONE DEL TRAFFICO E INTERSEZIONI STRADALI

1. La progettazione degli spazi pubblici e della rete viaria di quartiere e locale e l'adeguamento dei tratti stradali esistenti, dovrà essere improntata ad obiettivi di sicurezza ed efficienza della mobilità pedonale, di moderazione del traffico veicolare privato, di priorità del trasporto pubblico, di deviazione del traffico di attraversamento. Ciò al fine di ridurre il traffico di attraversamento e rendere quello residuo compatibile con la sicurezza dei cittadini e la vivibilità



Comune di Catania



**PARTE TERZA
QUALITÀ URBANA E AMBIENTALE**

CAPITOLO OTTAVO

PARCHEGGI

Art. 119 PARCHEGGI PUBBLICI E PERTINENZIALI

1. I parcheggi possono essere distinti:
 - **Parcheggi di urbanizzazione primaria e secondaria:** parcheggi pubblici necessari a soddisfare esigenze elementari di mobilità e di sosta all'interno del sistema urbano, di norma localizzati nelle immediate adiacenze e al diretto servizio delle attività insediate e integrati nel sistema del trasporto pubblico intermodale.
 - **Parcheggi e autorimesse pertinenziali** necessari a soddisfare le esigenze di parcheggio dei residenti, possono essere ricavati al coperto, anche interrati, come autorimesse collettive o box singoli oppure come posti macchina scoperti nell'area di pertinenza dell'edificio. In ogni caso debbono avere carattere di pertinenzialità.

Art. 120 PARCHEGGI - NORME GENERALI

1. La realizzazione dei parcheggi, siano essi a raso, interrati o multipiano, dovrà garantire il rispetto delle norme di sicurezza, del codice della strada e di quanto disposto dal *D.M. 1/02/1986 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili"*.
2. I parcheggi, sia pubblici che privati, potranno essere realizzati a raso o interrati su aree limitrofe alle infrastrutture stradali e solo se in posizione esterna all'allineamento delle fasce di rispetto, mediante strutture in elevazione nel rispetto dei parametri edilizi di zona.
3. Parcheggi pertinenziali interrati potranno essere realizzati sotto tutti gli spazi pubblici (sedi viarie, piazze, ...) e sotto aree di proprietà privata conformemente alle misure per l'organizzazione del traffico. In ogni caso la realizzazione di parcheggi deve essere compatibile con il Piano Urbano della Mobilità - PUM.
4. All'interno del centro storico, la realizzazione di autorimesse è consentita solo qualora sussistano condizioni di compatibilità con le caratteristiche storiche, morfologiche e tipologiche degli immobili interessati, previo il rilascio di parere favorevole della Soprintendenza.



5. Le dimensioni minime dei singoli posti auto, esclusi gli spazi di accesso e manovra, non possono risultare inferiori a m. 2,40 per m. 5,00.
6. Gli scivoli di accesso ai piani cantinati possono essere vincolate a parcheggio per una larghezza di m.2,40 per la parte eccedente m. 5,00 di scivola.
7. Nei piani cantinati, laddove per essi è prescritto l'obbligo di ritiro dai confini, è consentito, attestarsi ai confini, se la parte eccedente di cantinato rispetto al ritiro viene utilizzata a parcheggio con vincolo pertinenziale.

Art. 121 VERDE NEI PARCHEGGI

1. I parcheggi a raso, devono garantire un adeguato numero di alberature sistemate per sfruttare al meglio l'ombreggiamento delle piante.
2. L'alberatura dovrà essere di alto fusto e posizionata con una densità arborea di alberi $\geq 10/100$ mq. E' anche consigliabile l'inserimento, di siepi e arbusti tra un albero e l'altro, o lungo i confini, in modo da creare un gioco ed equilibrio di masse e volumi e tipi di fogliame che contribuiscono ad arricchire anche gli interventi più semplici e piccoli.
3. Le piante devono avere alla base spazi permeabili di sufficiente ampiezza costituiti da aiuole.
4. Nel caso in cui i parcheggi sovrastino solai di copertura di piani cantinati possono essere messe a dimora arbusti e alberature con impianto radicale superficiale nella misura di almeno un albero di medio fusto ogni 100 mq di superficie dell'intervento. La copertura dei solai di terreno vegetale non potrà essere inferiore a metri 1,5.
5. Nei parcheggi multipiano, dovrà essere previsto l'inserimento del tetto verde. Una quota della copertura dello stesso potrà essere destinata ad accogliere pannelli fotovoltaici o altre attrezzature destinate alla produzione di energia con tecnologie sostenibili, secondo un progetto unitario che ne preveda l'integrazione architettonica.

Art. 122 PERMEABILITÀ DELLE AREE A PARCHEGGIO

1. I parcheggi a raso a cielo aperto devono tassativamente essere realizzati con almeno l' 80% di superficie integralmente permeabile anche nelle parti destinate alle corsie di accesso, per le quali devono essere utilizzati pavimentazioni di tipo drenante.
2. Nel caso in cui i parcheggi sovrastino solai di copertura di piani cantinati bisognerà individuare appositi accorgimenti al fine di rispettare le prescrizioni di cui alla *Parte Terza Capitolo Quarto Acqua e Consumi Idrici*.



Sommario

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI	3
CAPITOLO PRIMO REGOLAMENTO EDILIZIO	3
Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO	3
Art. 2 CONTENUTI E VALIDITÀ	3
Art. 3 PRINCIPI E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO	4
Art. 4 COMPETENZE E RESPONSABILITÀ	5
Art. 5 DEROGHE	5
Art. 6 REGISTRO ATTI AUTORIZZATIVI DELLE ATTIVITÀ EDILIZIE	5
Art. 7 ENTRATA IN VIGORE	5
CAPITOLO SECONDO NORME DI CARATTERE GENERALE	7
Art. 8 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	7
Art. 9 COMPITI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	7
Art. 10 AVVIO DEL PROCEDIMENTO	8
Art. 11 SPORTELLO PER L'EDILIZIA	9
CAPITOLO TERZO TIPOLOGIE DI INTERVENTI EDILIZI	11
Art. 12 ELENCAZIONE DEGLI INTERVENTI	11
Art. 13 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - MO	11
Art. 14 OPERE INTERNE - ALTRE OPERE	14
Art. 15 OPERE DI MANUTENZIONE IN IMPIANTI INDUSTRIALI	17
Art. 16 OPERE AI SENSI DELL' ART.20 DELLA L.R. N.4/2003 - VT -	18
Art. 17 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MS	19
Art. 18 INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO	22
Art. 19 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - RE -	25
Art. 20 RECUPERO DEI SOTTOTETTI, DELLE PERTINENZE, DEI LOCALI ACCESSORI E DEI SEMINTERRATI - ST -	27
Art. 21 REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI DI PERTINENZA - P -	28
Art. 22 INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE - NC -	28
Art. 23 INTERVENTI DI DEMOLIZIONE CON RIUTILIZZO DELL'AREA	29
Art. 24 INTERVENTI DI DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE - D	29
Art. 25 FRAZIONAMENTO	30
Art. 26 INTERVENTI DI VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO	30
Art. 27 VARIANTI AL PROGETTO	31
Art. 28 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA - RU -	32
Art. 29 INTERVENTI RELATIVI AD AREE SCOPERTE	33
Art. 30 INTERVENTI NON ULTIMATI	33
Art. 31 INTERVENTI PER MANUFATTI PROVVISORI	33
Art. 32 INTERVENTI URGENTI	34
Art. 33 REALIZZAZIONE PARCHEGGI E VERDE - ART. 8 L.R. 6/2010.	34



CAPITOLO QUARTO DESTINAZIONI D'USO	37
Art. 34 DESTINAZIONI - FUNZIONI e USI	37
PARTE SECONDA PROCEDURE	39
CAPITOLO PRIMO TITOLI EDILIZI	39
Art. 35 REGIMI PROCEDURALI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI	39
Art. 36 OPERE NON SOGGETTE A COMUNICAZIONE, AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE	39
Art. 37 OPERE SOGGETTE A SEMPLICE COMUNICAZIONE	39
Art. 38 INTERVENTI SOGGETTI AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE EDILIZIA	40
Art. 39 DISCIPLINA DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ D.I.A. E DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ S.C.I.A.	41
Art. 40 INTERVENTI SOGGETTI A CONCESSIONE EDILIZIA	42
Art. 41 VARIANTI IN CORSO D'OPERA ART. 15 LEGGE 28.02.1985, N. 47.	43
Art. 42 PRESENTAZIONE DEI PROGETTI	43
Art. 43 ASSEGNO DI LINEA E DI LIVELLO	45
Art. 44 VOLTURAZIONE AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE	45
Art. 45 IMPIANTI PER COMUNICAZIONI	46
Art. 46 DIRITTI DEI TERZI	46
Art. 47 IMMOBILI SOGGETTI A TUTELA PAESAGGISTICA, STORICA E DA STRUMENTO URBANISTICO	46
CAPITOLO SECONDO ALTRE PROCEDURE	49
Art. 48 RICHIESTA DI PARERI	49
Art. 49 VERIFICA DI CONFORMITÀ DELL'OPERA	49
Art. 50 CERTIFICAT O DI DESTINAZIONE URBANISTICA	50
CAPITOLO TERZO ESECUZIONE DEI LAVORI	51
Art. 51 FUNZIONI	51
Art. 52 INIZIO DEI LAVORI	51
Art. 53 CONDUZIONE DEL CANTIERE	53
Art. 54 VIGILANZA E SOSPENSIONE DEI LAVORI	53
Art. 55 DICHIARAZIONE DI INAGIBILITÀ	54
Art. 56 RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI	54
CAPITOLO QUARTO PRESCRIZIONI PER COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE	57
Art. 57 AUTORIZZAZIONE PER L'INIZIO DEI LAVORI	57
Art. 58 DEROGHE	57
Art. 59 RIPARAZIONI	57
CAPITOLO QUINTO DEROGHE	59
Art. 60 CESSIONE DELLA CAPACITÀ EDIFICATORIA	59
Art. 61 VOLUMI, SUPERFICI e ALTEZZE DEGLI EDIFICI	59
Art. 62 COPERTURE VERDI	60



Art. 63	NORME GENERALI	60
CAPITOLO SESTO	STRUMENTI ATTUATIVI	61
Art. 64	PIANI ATTUATIVI	61
Art. 65	PIANI PARTICOLAREGGIATI DI INIZIATIVA PUBBLICA	61
Art. 66	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA	62
PARTE TERZA	QUALITÀ URBANA E AMBIENTALE	65
CAPITOLO PRIMO	BARRIERE ARCHITETTONICHE	65
Art. 67	ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	65
Art. 68	DEROGHE	67
Art. 69	NORME DI CARATTERE GENERALE	68
CAPITOLO SECONDO	SALUBRITÀ DEGLI AMBIENTI	69
Art. 70	QUALITÀ DELL'ARIA	69
Art. 71	ILLUMINAZIONE	72
Art. 72	ALTEZZA DEI LOCALI	73
Art. 73	SUPERFICI MINIME	73
CAPITOLO TERZO	REFLUI FOGNARI	75
Art. 74	SMALTIMENTO DEI REFLUI FOGNARI	75
CAPITOLO QUARTO	ACQUA E CONSUMI IDRICI	81
Art. 75	GESTIONE E CONTROLLO DELLE ACQUE IN AMBITO URBANO	81
Art. 76	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	81
Art. 77	ACQUE SOTTERRANEE	82
Art. 78	RISPARMIO IDRICO	82
Art. 79	PERMEABILITÀ DEI SUOLI	84
Art. 80	INVARIANZA IDRAULICA	85
Art. 81	CERTIFICAZIONE IDRAULICA	87
CAPITOLO QUINTO	QUALITÀ E DECORO URBANO	89
Art. 82	AMBIENTE URBANO	89
Art. 83	DECORO DEGLI SPAZI	89
Art. 84	DECORO DEGLI EDIFICI	90
Art. 85	DECORO DEI PROSPETTI	91
Art. 86	MEZZI PUBBLICITARI	92
Art. 87	REGOLAMENTO COMUNALE	95
Art. 88	ELEMENTI CHE SPORGONO DALLE FACCIATE E/O AGGETTANO SUL SUOLO PUBBLICO	95
Art. 89	TENDE	97
Art. 90	COPERTURE, CANALI DI GRONDA, PLUVIALI	98
Art. 91	GAZEBI E POSTI D'OMBRA	98
Art. 92	RECINZIONE DELLE AREE PRIVATE	99
Art. 93	RIFIUTI URBANI	100
Art. 94	ALLACCIAMENTO DEGLI EDIFICI AI SERVIZI DI RETE	100



Art. 95 ANTENNE	100
Art. 96 PASSI CARRAI E SCIVOLI	101
Art. 97 MARCIAPIEDI, PORTICI	102
Art. 98 INDICATORI STRADALI - APPARECCHI PER SERVIZI COLLETTIVI	103
Art. 99 NUMERO CIVICO DEGLI EDIFICI	103
Art. 100 DEROGA PER GLI EDIFICI STORICI	104
Art. 101 LIBRETTO D'USO E MANUTENZIONE DEL FABBRICATO	104
CAPITOLO SESTO AREE VERDI URBANE	107
Art. 102 INFRASTRUTTURA VERDE URBANA	107
Art. 103 AREE ATTREZZATE A VERDE PUBBLICO. CRITERI PROGETTUALI	
Art. 104 MODALITÀ DI GESTIONE DELLE AREE PUBBLICHE O DI PROPRIETÀ COMUNALE	108
Art. 105 UTILIZZAZIONE DI AREE PER ATTIVITÀ DI SPONSORIZZAZIONE	108
Art. 106 UTILIZZAZIONE DI AREE PER ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE NON LUCRATIVA	108
Art. 107 UTILIZZAZIONE AREE PER REALIZZAZIONE DI ORTI URBANI	109
Art. 108 FLESSIBILITÀ D'USO DELLO SPAZIO PUBBLICO ESTERNO	110
Art. 109 UTILIZZAZIONE DI AREE PER DECORO DELLE AREE PRIVATE ADIACENTI	111
Art. 110 PERMEABILITÀ DELLE AREE VERDI	111
Art. 111 COMPENSAZIONE ECOLOGICA	111
Art. 112 VERDE DI ARREDO STRADALE	112
CAPITOLO SETTIMO INFRASTRUTTURE VIARIE	113
Art. 113 MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI DELLE INFRASTRUTTURE	113
Art. 114 MODERAZIONE DEL TRAFFICO E INTERSEZIONI STRADALI	113
Art. 115 PERCORSI PEDONALI E CICLABILI	114
Art. 116 PERCORSI PEDONALI	114
Art. 117 PERCORSI CICLABILI	115
Art. 118 VINCOLO DI INEDIFICABILITÀ STRADALE	116
CAPITOLO OTTAVO PARCHEGGI	119
Art. 119 PARCHEGGI PUBBLICI E PERTINENZIALI	119
Art. 120 PARCHEGGI - NORME GENERALI	119
Art. 121 VERDE NEI PARCHEGGI	120
Art. 122 PERMEABILITÀ DELLE AREE A PARCHEGGIO	120
Art. 123 AREE PER POSTEGGIO BICI	121
PARTE QUARTA GLOSSARIO	123
CAPITOLO PRIMO PARAMETRI URBANISTICI	123
Art. 124 DEFINIZIONI	123
Art. 125 SUPERFICIE TERRITORIALE (ST)	123
Art. 126 INDICE DI EDIFICABILITÀ O FABBRICABILITÀ TERRITORIALE	123
Art. 127 SUPERFICIE FONDIARIA (SF)	123
Art. 128 INDICE DI EDIFICABILITÀ O FABBRICABILITÀ FONDIARIA (EF)	124
Art. 129 DENSITÀ TERRITORIALE (DT)	124



Art. 130 SUPERFICIE O LOTTO MINIMO D'INTERVENTO	124
Art. 131 SUPERFICIE COPERTA (SC)	124
Art. 132 RAPPORTO DI COPERTURA, (RC)	125
Art. 133 AREA DI SEDIME	125
Art. 134 ISOLATO	125
Art. 135 COMPARTO	125
Art. 136 SUPERFICIE PERMEABILE	125
Art. 137 INDICE DI PERMEABILITÀ (IP)	126
Art. 138 SUPERFICIE IMPERMEABILIZZATA	126
Art. 139 DENSITÀ ARBOREA O ARBUSTIVA	126
Art. 140 CARICO URBANISTICO	126
CAPITOLO SECONDO DEFINIZIONI EDILIZIE	127
Art. 141 OPERA EDILIZIA	127
Art. 142 INTERVENTO EDILIZIO	127
Art. 143 EDIFICIO	127
Art. 144 UNITÀ EDILIZIA	127
Art. 145 UNITÀ IMMOBILIARE	127
Art. 146 EDIFICIO RESIDENZIALE	128
Art. 147 EDIFICIO UNIFAMILIARE	128
Art. 148 SAGOMA	128
Art. 149 PROSPETTO O FRONTE	128
Art. 150 PERTINENZA EDILIZIA	128
Art. 151 AREA DI PERTINENZA	129
Art. 152 SCALE	130
Art. 153 CORTILE	130
Art. 154 BALCONE	130
Art. 155 TERRAZZA	130
Art. 156 LASTRICO SOLARE	131
Art. 157 "BOW-WINDOWS"	131
Art. 158 TETTI INCLINATI	131
Art. 159 SOTTOTETTI	131
Art. 160 VOLUMI O LOCALI TECNICI	131
Art. 161 SOPPALCO	132
Art. 162 AMMEZZATO	132
Art. 163 LOGGIA	133
Art. 164 PORTICO	133
Art. 165 TETTO VERDE (o giardino pensile)	133
Art. 166 FINESTRA A TETTO	133
Art. 167 ABBAINO	133
Art. 168 VERANDA	134
Art. 169 TETTOIE E PENSILINE	134
Art. 170 CAVEDI TECNICI O PASSI D'UOMO	134
Art. 171 INTERCAPEDINE	134
Art. 172 STRUTTURA PRECARIA	134
Art. 173 QUOTA DI SISTEMAZIONE DI PROGETTO	134
Art. 174 MARGINE O CIGLIO STRADALE	135
Art. 175 PIANO DI UN EDIFICIO	135



CAPITOLO TERZO	GRANDEZZE EDILIZIE	137
Art. 176	SUPERFICIE UTILE (SU)	137
Art. 177	SUPERFICIE UTILE ABITABILE (SUA)	137
Art. 178	SUPERFICIE NON RESIDENZIALE (SNR)	137
Art. 179	SUPERFICIE ACCESSORIA (SA)	138
Art. 180	SUPERFICIE LORDA DI PIANO (SL)	139
Art. 181	VOLUME COMPLESSIVO DI UN EDIFICIO (VC)	139
CAPITOLO QUARTO	ALTEZZE	141
Art. 182	DEFINIZIONI DELLE ALTEZZE	141
Art. 183	NORME DI CARATTERE GENERALE SULLE ALTEZZE	142
Art. 184	ALTEZZA UTILE DEI LOCALI (HU)	143
Art. 185	ALTEZZA DEI PIANI (HP)	143
Art. 186	ALTEZZA DEI FRONTI (HF)	144
Art. 187	ALTEZZA MASSIMA (HMAX)	144
CAPITOLO QUINTO	DISTANZE	145
Art. 188	DISTANZA DAI CONFINI	145
Art. 189	DISTANZA FUORI TERRA TRA EDIFICI	145
Art. 190	DISTANZA MINIME DALLE STRADE	146
Art. 191	DISTANZE MINIME DALLA FERROVIA	148
Art. 192	DEROGHE ALLE DISTANZE	148
Art. 193	DIRITTI DI TERZI	149
Art. 194	CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	149
TAVOLE ESPLICATIVE		151